

**APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATIVI DI SUPPORTO
ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALL'ACCOMPAGNAMENTO DEGLI
ALUNNI SUGLI SCUOLABUS PER IL PERIODO 01/09/2014-31/08/2019**

ALLEGATO C

CARATTERISTICHE dei PRODOTTI per la PULIZIA

ART. 1/C

TIPOLOGIA DI PRODOTTI DA UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le tipologie di prodotti per la pulizia e sanificazione dei locali che l'I.A. dovrà fornire ed utilizzare per lo svolgimento del servizio sono i seguenti, secondo quanto previsto dal Piano di autocontrollo HACCP attualmente in uso:

PRODOTTI PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE AREA CUCINA E REFETTORIO

Categoria A :Detergente B:Disinfettante C: Carta e tessuti	Tipologia di prodotto	Punto di intervento
B	Detergente disinfettante per superfici	Piani di lavoro Tavoli refettorio Taglieri Lavandini Scaffali Frigorifero Attrezzature varie
B	Detergente disinfettante per pavimenti	Pavimenti cucina Pavimenti sala
B	Detergente disinfettante per mani	Lavaggio mani
A	Detergente multiuso per la pulizia di vetri e superfici	Vetri Specchi Superfici lucide
A	Disincrostante	Lavastoviglie Cuocipasta Superfici incrostate
A	Detergente sgrassante	Forni Piastre Cappe Piani molto sporchi
A	Lavaggio manuale stoviglie	Stoviglie
C	Prodotti in carta tessuto	Asciugatura superfici

PRODOTTI PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE BAGNI

Categoria	Tipologia di prodotto	Punto di intervento
A	Detergente disincrostante	WC e orinatoi
A	Detergente disincrostante	Sanitari e Mattonelle
A	Detergente	Lavaggio mani
A	Detergente multiuso per la pulizia di vetri e superfici	Vetri Specchi Superfici lucide
C	Prodotti in carta tessuto	Asciugatura superfici Carta igienica Salviette asciugamani monouso

L'I.A. può proporre anche soluzioni alternative a quelle sopra riportate, ad es. attraverso l'utilizzo di prodotti multiuso che consentano di ridurre le tipologie di prodotti acquistati, purché dimostri l'efficacia della soluzione proposta per gli interventi sopra previsti.

L'I.A. può scegliere di utilizzare prodotti analoghi a quelli sopra elencati, ma "superconcentrati" ovvero contenenti concentrazione di sostanza attiva almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso. In tal caso, i "prodotti superconcentrati" dovranno rispettare quanto previsto per essi al capitolo 6 dell'allegato al DM 24 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene" al punto 6.2.

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

ART. 2/C

SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI DA UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I prodotti da utilizzare per lo svolgimento del servizio devono essere "a basso impatto ambientale" secondo quanto previsto dal **DM 24 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene"**

2.1 I prodotti per l'igiene (categoria A della tabella dell'art.1/C) quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi dei prodotti per l'igiene" individuati al capitolo 6 dell'allegato al DM sopra citato e meglio specificati al punto 6.1 dello stesso allegato

2.2 I prodotti disinfettanti (categoria B della tabella dell'art. 1/C) utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: .

“Presidio medico-chirurgico” e “Registrazione del Ministero della salute n. ...”

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: .

“Prodotto biocidi” e “Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....”

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai “Criteri ambientali minimi dei prodotti per l’igiene” individuati al capitolo 6 dell’allegato al DM sopra citato e meglio specificati al punto 6.2 dello stesso allegato

2.3 **I prodotti di carta tessuto (categoria C della tabella dell’art. 1/C)** forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) dovranno rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo ai prodotti di tessuto carta.

ART. 3/C

Verifiche ed oneri di prova

3.1 Per i prodotti per l’igiene quali i detergenti multiuso individuati al capitolo 6, punto 6.1 dell’allegato al DM sopra citato *l’aggiudicatario provvisorio*, prima dell’aggiudicazione definitiva, dovrà fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo, nonché le schede tecniche e di sicurezza di ogni prodotto. Per i prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel, dovrà essere presentato un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

3.2 Per i prodotti disinfettanti ed i prodotti multiuso superconcentrati individuati al capitolo 6, punto 6.2, dell’allegato al DM sopra citato *l’aggiudicatario provvisorio*, prima dell’aggiudicazione definitiva, deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B del DM 24/05/2012 (Allegato D al CSA).

L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’aggiudicatario in qualsiasi momento anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.

3.3 Per i prodotti in carta tessuto *l’aggiudicatario provvisorio*, prima dell’aggiudicazione definitiva, dovrà fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto.

L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell’Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all’amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

3.4 L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale, al termine di ogni anno scolastico, sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.

ART. 4/C

<i>Norme di riferimento</i>

Al fine di evitare qualsiasi equivoco circa il contenuto del presente allegato si allega allo stesso come "Allegato C BIS" il **DM 24 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene"** al quale si fa riferimento per quanto attiene la volontà dell'A.C. circa la tipologia dei prodotti da utilizzare ed alle norme alle quali fare riferimento, comprendendo quelle espressamente indicate al punto 4.1 dei criteri contenuti nel DM.